



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

*Regolamento Comunale
Norme per una corretta convivenza
uomo/animale.
Contro il maltrattamento degli animali.
Prevenzione del randagismo e la
profilassi della rabbia*

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 19.05.2000

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

ART.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli animali esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

ART.2

Denuncia possesso

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a farne denuncia al competente Ufficio del Comune entro il terzo mese di vita o comunque dall'inizio della detenzione.
2. Nella denuncia devono essere indicate le generalità complete del possessore o detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico dell'animale (sesso - razza - età - taglia - colore del mantello - lunghezza del pelo).

ART.3

Registrazione e tatuaggio

1. All'atto della denuncia il cane verrà inserito in apposito elenco ed il detentore riceverà avviso dell'organizzazione del raduno durante il quale il Servizio Veterinario - Settore randagismo provvederà alla registrazione ed al tatuaggio dell'animale.
2. All'atto della registrazione verrà consegnato al possessore o detentore del cane il libretto d'identità riportante il codice che verrà tatuato sull'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale e le norme per una corretta detenzione del proprio cane.
3. Il codice è costituito dalla sigla: CS04, seguita da un numero progressivo e dovrà essere apposta mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dall'AS o libero professionista) dai sei agli otto mesi di vita dell'animale nella parte interna della coscia destra.
4. All'atto della denuncia verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.
5. I cani iscritti e tatuati in altre A.S.L. della Calabria o di altre regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.

ART.4

Denunce di morte, trasferimento di proprietà, smarrimento, cambio residenza

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'Azienda Sanitaria n. 4 che gestisce l'Anagrafe Canina, entro quindici giorni, la cessione definitiva, lo smarrimento, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
2. Lo smarrimento di un cane deve anche essere denunciato, entro tre giorni, dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune.

ART.5

Detenzione

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
2. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza a cui appartiene.
3. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
5. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
6. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
7. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata;
8. Qualora si renda necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento e pertanto che siano seguite le seguenti norme:
 - periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata;
 - catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 4 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno, e munita di due moschettoni rotanti alle estremità;
 - gli animali, che per le loro mansioni debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

ART.6

Sterilizzazione cani di proprietà

1. Il Comune garantisce un contributo (stabilire l'importo) ai proprietari di cani, sia maschi che femmine, che decidano di procedere alla sterilizzazione chirurgica del proprio animale.

2. Per ottenere il contributo, il proprietario deve inoltrare istanza al Sindaco indicando i propri dati, il segnalamento dell'animale ed allegando certificato di iscrizione all'anagrafe canina dell'Azienda Sanitaria.

ART. 7

Animali in condominio

1. E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione.
2. Gli animali non devono arrecare disturbo ai condomini e tale condizione deve comunque essere attestata da almeno i 2/3 dei condomini stessi.

ART. 8

Comportamento nelle pubbliche vie

1. Nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola.
2. Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.
3. E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.
4. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;
- ~~5. I cani possono essere trasportati su auto mezzi pubblici, previo acquisto di un biglietto ordinario.~~
- ~~6. Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri portatori di handicap muniti di regolare tessera di riconoscimento, nonché i gatti ed i piccoli animali da affezione trasportati negli appositi contenitori. Detti animali devono essere tenuti in braccio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori.~~
- ~~7. Non è ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto dalle presenti norme.~~
8. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari.
9. Negli altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) è proibito l'accesso dei cani quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello.
10. E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, laddove non esista, per particolari casi, il divieto sancito con ordinanza sindacale, segnalato mediante appositi cartelli.
11. I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani. A tal proposito il Comune si impegna favorire la suddetta raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a disposizione dei proprietari di cani idonei mezzi, specialmente per i residenti nei quartieri centrali.

C. conduttori

ART. 9

Animali esotici

1. E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività.
2. La verifica delle condizioni di benessere degli animali esotici eventualmente detenuti deve essere accertata dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.
3. La denuncia di possesso deve essere inoltrata al Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S. e *al corpo forestale dello Stato*

TITOLO II

Impianti per la detenzione degli animali da affezione

ART. 10

Norme generali

1. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.
2. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
 - a) superficie minima per cane: 4 m.q., fatte salve esigenze diverse;
 - b) numero massimo di cani per box: 4 soggetti adulti o 1 femmina con relativa cucciolata (per gli allevamenti);
 - c) capacità massima complessiva del singolo impianto: 200 soggetti;
 - d) pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
 - e) approvvigionamento idrico sufficiente, potabile e non;
 - f) canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - g) reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
 - h) locale per gli interventi veterinari;



7. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
8. In caso di cessione a privati il gestore deve istruire regolari pratiche di affidamento secondo i modelli forniti dal Comune e deve essere allegata alla pratica fotocopia del documento d'identità dell'affidatario.
9. L'affidatario dovrà ritirare presso la sede del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'Azienda Sanitaria l'apposito libretto d'identità, esibendo copia del modello di affidamento.

ART. 15

Negozi di animali

1. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto del benessere animale.
2. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante lo stato di salute dell'animale e la mancanza di sintomi clinici riferibili a malattie infettive diffusibili, rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria o da un Medico Veterinario l.p.
3. Il gestore del negozio deve detenere un registro di carico e scarico degli animali commercializzati, vidimato dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.
4. Il gestore del negozio deve comunicare al Servizio Veterinario, entro 15gg. dalla vendita di soggetti di specie canina e di animali esotici, i dati dell'acquirente con il relativo segnalamento dell'animale acquistato, onde permettere gli opportuni controlli.

ART. 16

Fiere, esposizioni e mostre

1. Anche le fiere stagionali, le esposizioni e le mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
2. E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.
3. E' vietata la vendita di animali colorati artificialmente.
4. Durante gli eventi di cui al comma precedente il Servizio Veterinario - Settore randagismo effettuerà l'opportuna vigilanza, verificando quanto di norma sul rispetto della salute e del benessere animale.

TITOLO III Profilassi rabbia

ART. 17

Norme generali

1. Al servizio di profilassi antirabbica nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S., secondo le norme del presente regolamento.

ART. 18

Denuncia

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata all'Ufficiale Sanitario e al Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.L. che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.
2. Al Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

ART. 19

Animale morsicatore

1. I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al Canile sanitario.
2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.
3. Il sequestro dell'animale verrà eseguito dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'Azienda Sanitaria su delega del Sindaco.
4. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabida.
5. Durante il periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
6. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Tale urgente provvedimento può essere preso direttamente dal Veterinario responsabile su delega del Sindaco.
7. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'A.S. abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente.

8. Della avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario - Settore randagismo Regionale.
9. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, come rifiuti ad alto rischio.
10. Il luogo dove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.

ART.20

Animali morsiati da animale rabido, fuggito o rimasto sconosciuto

1. I cani e gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di giorni dieci per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.
2. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anzichè essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel Canile Municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani e i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia
3. sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.
4. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.
5. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel Canile Municipale o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici. I cani e i gatti morsiati possono essere spostati in conformità agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8.2.54 n. 320) durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.

ART.21

Casi di rabbia

Allorchè nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:

- che nei sessanta giorni successivi i cani anche se muniti di museruola non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo;
- che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

ART.22

Malattie infettive e diffuse

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320.

TITOLO IV

Norme contro il maltrattamento animale

ART. 23

Maltrattamento

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.
2. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle macchine.

4. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
5. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
6. E' vietato a chiunque depositare sul territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi dove possono accedere animali, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali.

ART. 24

Abbandono

E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

ART. 25

Addestramento

E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

ART. 26

Ricoveri

1. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 2. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta un'adeguata tettoia.
 3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi limitati, è necessario uno spazio adeguato, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
 4. Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
 5. Per i cani custoditi in recinti o terrazze la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un'aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, per un tempo totale di almeno due ore; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno cinque volte superiore a quella minima richiesta.
 6. I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto 5 entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto.
 7. E' vietato detenere cani o felini in terrazze o balconi per più di cinque ore giornaliere e comunque non esposti ai rigori climatici.
- E' vietato altresì isolare animali in rimesse o cantine.

ART. 27

Utilizzo animali

1. Sono vietati con decorrenza immediata a chiunque sul territorio spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto:
 - l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
 - i combattimenti tra animali;
 - l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purchè siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari;
 - l'utilizzo di animali vivi in esibizioni all'interno di zoo ambulanti con i singoli provvedimenti autorizzativi;
 - l'utilizzo di animali, in parziale deroga al disposto di cui sopra, è consentito ai circhi che comunque potranno utilizzarli solo per spettacoli circensi.
2. E' consentito altresì per un periodo transitorio di due anni, l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nel vasetto di vetro sul banco di giuoco non vi siano contenuti pesciolini rossi vivi, che gli stessi vengano detenuti in condizioni idonee al loro benessere e vengano posti in sacchetti di plastica solo al momento della consegna al vincitore del premio.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali domestici rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso la struttura comunale, gestita dall'Unità Operativa Veterinaria - Sanità Animale della A.S.4. Gli



animali suddetti saranno quindi affidati, a cura della struttura comunale e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge.

TITOLO V Animali in libertà

ART. 28

Cane quartiere

1. Quando non sussistano condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l'istituzione sul territorio del "cane di quartiere".
2. Si intendono per "cani di quartiere" i soggetti, giudicati etologicamente idonei dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, che, sterilizzati con intervento chirurgico (orchietomia per i maschi - ovariectomia/ovarioisterectomia per le femmine), vaccinati, tatuati nell'apposita struttura sanitaria comunale, vengono riammessi sul territorio.
3. Il riconoscimento del singolo animale come cane di quartiere può essere richiesto al Sindaco da singoli cittadini volontari o da Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, previa acquisizione delle firme di almeno 2/3 degli abitanti del quartiere.

I suddetti soggetti, una volta riammessi sul territorio, dovranno essere controllati, alimentati e accuditi dai cittadini o dalle Associazioni secondo apposita convenzione stipulata con il Comune e secondo prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria.

Il Comune assicurerà idonea copertura assicurativa per i danni eventualmente cagionati dal "cane di quartiere".

ART. 29

Colonie di gatti

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.
2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario - Settore randagismo e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
3. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.
4. Qualora l'accertamento del Servizio Veterinario - Settore randagismo della A.S.L. evidenzia in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune può disporre l'affidamento della colonia a volontari, che garantiscano il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'A.S.L. competente per territorio.
5. A tal fine, il Comune può fornire al volontario che ha in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista, appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.
6. Al Servizio Veterinario - Settore randagismo della A.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria per gli interventi di competenza.

TITOLO VI Funzionamento canile sanitario

ART. 30

Cattura

1. I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura del Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S. e ricoverati presso il Canile sanitario.
2. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola, in aree pubbliche o private non recintate.
3. Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
4. Il cittadino che trova un cane abbandonato può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento al Comando dei Vigili Urbani.

5. I Vigili Urbani , a seguito delle segnalazioni dei punti 3. e 4., dovranno richiedere l'intervento del Servizio Veterinario.
6. La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
7. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
8. E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'Azienda Sanitaria a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
9. La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al Servizio Veterinario - Settore randagismo dal personale del Comune (Vigili Urbani?) in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con almeno 24h di anticipo. -
10. Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare in base al numero di posti disponibili nella struttura sanitaria.
11. Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto dal cui si evidenzino:
 - a) itinerario seguito con indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più importanti località in esso comprese;
 - b) le località dove sono avvenute le catture;
 - c) i dati personali dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsicate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;
 - d) eventuali problemi riscontrati durante il servizio.
12. Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
13. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.
14. L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.
15. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S. all'uso di anestetici a mezzo cerbottana o fucile.
16. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

ART. 31

Interventi emergenza

1. Si intende per intervento d'emergenza ogni attività non programmabile che presuppone un rischio per l'uomo o l'animale (es. cani aggressivi , morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.)
2. In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

ART. 32

Consegna da parte di privati cittadini

1. Non vengono accettati presso il canile sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.
2. E' ammessa la consegna dei cani di proprietà, regolarmente tatuati, per impossibilità di mantenimento da parte dei proprietari e di cucciolate di cani di proprietà previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice.
3. Per i casi relativi al comma 2 il proprietario deve presentare istanza al Sindaco su apposito modello, che sarà predisposto dal competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

ART. 33

Gestione canile sanitario

1. Presso il Canile sanitario vengono ospitati i cani rinvenuti nel territorio comunale o affidati dai proprietari per causa di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero del proprietario ed impossibilità di affidare l'animale a familiari o altre persone).
2. Se non reclamati dal proprietario, possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, siano stati effettuati i trattamenti antiparassitari e vaccinali e siano stati sterilizzati.
3. I cani ricoverati presso il Canile sanitario per un periodo di circa 60 giorni, necessari per eseguire sugli stessi tutti i necessari controlli sanitari e la sterilizzazione, trascorsi i quali gli animali vengono ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di _____ e sono comunque a disposizione di tutti coloro che desiderano adottare un nuovo amico.
4. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
5. I cani ricoverati nel canile sanitario e nei canili rifugio, possono essere soppressi, in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
6. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti a visita clinica e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici ad opera dei medici Veterinari dell'Azienda Sanitaria.

ART. 34

Compiti del gestore del canile sanitario

1. La sorveglianza del canile sanitario è affidata ad un custode che deve assicurare un servizio continuo.
2. Il personale addetto alla cura degli animali ricoverati deve:
 - a) ricevere e tenere in custodia gli animali che vengono consegnati al canile sanitario con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
 - b) Curare la sistemazione dei cani nei singoli box secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario;
 - c) Vigilare che l'accesso al canile da parte del pubblico avvenga nelle ore e secondo le norme stabilite dal Servizio Veterinario;
 - d) Permettere l'uscita degli animali dal canile municipale soltanto dietro presentazione dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Servizio Veterinario;
 - e) Provvedere all'accurata pulizia giornaliera dei box nonché alla loro disinfezione e disinfestazione ogni qualvolta gli stessi rimangono liberi e comunque almeno una volta al mese, nel caso di malattie infettive o di decessi il box deve rimanere vuoto per almeno una settimana e dovrà essere disinfettato due volte a distanza di quattro giorni;
 - f) I box, dove vengono introdotti i soggetti, devono essere sempre puliti ed asciutti;
 - g) Somministrare agli animali due pasti giornalieri (tre per i cuccioli), costituiti da opportuna razione alimentare prescritta secondo le esigenze dei singoli soggetti dal Servizio Veterinario;
 - h) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario - Settore randagismo ogni sintomo di malattia o di decesso degli animali in custodia, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
 - i) Compilare, alla fine di ogni mese, apposito modello con i dati relativi al numero delle giornate di presenza di ciascun animale ricoverato, per le esigenze amministrative dell'Ufficio Comunale addetto;
 - j) Provvedere alla evacuazione degli animali deceduti dopo nulla-osta del Servizio Veterinario;
 - k) Provvedere alla compilazione dell'apposito modello, fornito dal Comune per il riscatto o l'affidamento dei cani accertando l'identità personale dei richiedenti e l'autorizzazione a ritirare l'animale rilasciata dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S.;
 - l) tenere e aggiornare con la massima cura il registro di carico e scarico degli animali ricoverati, predisposto dal Servizio Veterinario;
 - m) compilare un rapporto giornaliero, destinato al Servizio Veterinario, relativo ai cani ospiti del canile tendente ad evidenziare eventuali modifiche dello stato di salute o del carattere del cane, riscontrati durante le operazioni di pulizia e la somministrazione dei pasti;
 - n) condurre i cani in ambulatorio per le visite cliniche ed i tatuaggi e contenerli per tutta la durata del trattamento;
 - o) condurre i cani in sala chirurgica e contenerli fino al compimento dell'anestesia;
 - p) contenere gli animali durante le terapie nei box;
 - q) curare la buona manutenzione del materiale e delle attrezzature in dotazione;
 - r) Evitare che i visitatori vengano in contatto con gli animali ricoverati, salvo diverse disposizioni del Servizio Veterinario;
 - s) Nel caso di richieste di affidamento da parte di privati cittadini, far compilare apposito modello fornito dal Servizio Veterinario - Settore randagismo dell'A.S. e proporre solo i cani posti in affidamento dal Servizio Veterinario, evitando che venga visitato l'intera struttura.

ART. 35

Riscatto

1. I cani non tatuati, di età superiore ai sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.
2. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
3. Qualora venisse catturato un cane tatuato il Servizio Veterinario - Settore randagismo provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione. Trascorsi 30 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono.
4. Per i cani non tatuati, il proprietario ha 30gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.
5. Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
 - a) Presentazione della denuncia di smarrimento (copia del modello B del libretto d'identità presentata all'A.S.);
 - b) Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
 - c) Versamento all'Azienda Sanitaria n. 4 relativo alle spese di cattura e sanitarie;
 - d) Sottoscrizione verbale consegna.
6. Per i cani non tatuati la denuncia di smarrimento può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnalatici dell'animale, il motivo del mancato tatuaggio e l'indicazione del luogo di smarrimento. E' inoltre necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

ART. 36

Rette di mantenimento

La retta giornaliera di mantenimento dei cani presso il canile sanitario è ~~la stessa fissata con deliberazione~~

è corrispondeva a quella che viene posta

~~tassa riscatto:
cane piccola taglia:
cane media taglia:
cane grossa taglia:~~

~~L. _____
L. _____ /die
L. _____ /die
L. _____ /die~~

ART. 37 Affidamento

1. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura.
2. I cani in affidamento devono essere tatuati e sterilizzati a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.
3. Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco, in base ai modelli predisposti dall'Ufficio competente.
4. All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del Servizio Veterinario.

ART. 38

Corsi di formazione e di educazione sanitaria

Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con il Servizio Veterinario - Settore randagismodel'A.S., in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

TITOLO VII Disposizioni finali

ART. 39 Violazioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.

ART. 40 Organi di vigilanza

Il Servizio Veterinario - Settore randagismodel'Azienda Sanitaria n. 4, il Corpo di Polizia Municipale, le guardie zoofile di cui all'art. _____ della L.R. 15/05/1990 n. 41, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

ART. 41 Sanzioni

Chiunque organizza o partecipa spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Le trasgressioni agli articoli del titolo I, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 281/91

L'inosservanza agli obblighi fissati dagli articoli _____ è punita con le sanzioni stabilite dalla L.R. n. 41/90.

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso con metodi particolarmente dolorosi, o se causa la morte dell'animale.

Chiunque fa commercio di cani al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amm.va da L.5000.000 a L.10.000.000.

Chiunque abbandona o maltratta qualsiasi animale custodito nella propria abitazione è punito con sanzioni da 300.000 a 10.000.000

Chiunque lascia liberi o non adeguatamente custoditi animali pericolosi o ne affida la custodia a persone inesperte è punito con una sanzione da £50.000 a £500.000

I trasgressori delle sopraesposte prescrizioni, qualora la condotta non integri l'ipotesi di reato di cui all'art. n.727 del Codice Penale o sia prevista e punita dall'art. 9 del T.U.L.C.P. da L. 100.000 fino ad un massimo di L. 600.000, pagabili immediatamente nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica.

Avverso al verbale si potrà ricorrere presentando domanda entro 30 gg al Sindaco.

La trasgressione a restanti articoli, fatte salve le specifiche normative in materia nonché le disposizioni di natura penale, sarà punita ai sensi degli artt. 106-107 del T.U. Riferimenti giuridici: D.P.R. 8.2.54 - n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria art. 86 - per le infrazioni sanzioni da £. 500.000 a £. 2.500.000.

Riferimenti giuridici: D.P.R. 8.2.54 - n. 320 - regolamento di Polizia Veterinaria art. 87 - per le infrazioni sanzione da £.500.000 a £. 2.500.000.

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno successivo a quella in cui sarà ultimata la pubblicazione.

SOMMARIO

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

ART. 1 - *Ambito di applicazione*

ART. 2 - *Denuncia possesso*

ART. 3 - *Registrazione e tatuaggio*

ART. 4 - *Denunce di morte, trasferimento di proprietà, smarrimento, cambio residenza*

ART. 5 - *Detenzione*

ART. 6 - *Sterilizzazione cani di proprietà*

ART. 7 - *Animali in condominio*

ART. 8 - *Comportamento nelle pubbliche vie*

ART. 9 - *Animali esotici*

TITOLO II

Impianti per la detenzione degli animali da affezione

ART. 10 - *Norme generali*

ART. 11 - *Allevamenti*

ART. 12 - *Pensioni*

ART. 13 - *Canile sanitario*

ART. 14 - *Canili rifugio*

ART. 15 - *Negozi di animali*

ART. 16 - *Fiere, esposizioni e mostre*

TITOLO III

Profilassi rabbia

ART. 17 - *Norme generali*

ART. 18 - *Denuncia*

ART. 19 - *Animale morsicatore*

ART. 20 - *Animali morsicati da animale rabido, fuggito o rimasto sconosciuto*

ART. 21 - *Casi di rabbia*

ART. 22 - *Malattie infettive e diffusive*

TITOLO IV

Norme contro il maltrattamento animale

ART. 23 - *Maltrattamento*

ART. 24 - Abbandono

ART. 25 - Addestramento

ART. 26 - Ricoveri

ART. 27 - Utilizzo animali

TITOLO V

Animali in libertà

ART. 28 - Cane quartiere

ART. 29 - Colonie di gatti

TITOLO VI

Funzionamento canile sanitario

ART. 30 - Cattura

ART. 31 - Interventi emergenza

ART. 32 - Consegna da parte di privati cittadini

ART. 33 - Gestione canile sanitario

ART. 34 - Compiti del gestore del canile sanitario

ART. 35 - Riscatto

ART. 36 - Rette di mantenimento

ART. 37 - Affidamento

ART. 38 - Corsi di formazione e di educazione sanitaria

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 39 - Violazioni

ART. 40 - Organi di vigilanza

ART. 41 - Sanzioni

ART. 42 - Validità

Letto, sottoscritto:

Il Presidente
BRUSCO NATALE

IL SEGRETARIO
ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, nella sede del Comune
oggi 12 GIU 2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino

al 28-06-2000 Reg. Pubbl. n. 17

Invio Co.Re.Co. prot n. _____ il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Caruso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 23 GIU 2000

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio a controllo;
 - Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Castrolibero li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Caruso _____